



LA TENUTA DELLO STATO COSTITUZIONALE AI TEMPI
DELL'EMERGENZA DA COVID-19. PROFILI GIURIDICO-FINANZIARI

30 GENNAIO 2023

Presentazione del fascicolo

La tenuta dello stato costituzionale ai
tempi dell'emergenza da Covid-19.
Profili giuridico-finanziari

di Emilio Castorina, Pierpaolo M. Sanfilippo, Adriana
Ciancio, Elisa D'Alterio e Giuseppe Chiara



Presentazione*

**di Emilio Castorina, Pierpaolo M. Sanfilippo, Adriana Ciancio,
Elisa D'Alterio e Giuseppe Chiara**

Questo numero speciale* raccoglie oltre la metà degli interventi presentati dalle giovani e dai giovani studiosi, provenienti da ogni parte d'Italia, che, in risposta ad apposita *call of papers*, hanno preso parte al Convegno svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2022. Esso, inoltre, si arricchisce delle Relazioni, introduttiva e finale, magistralmente tenute, rispettivamente, dai Professori Mario Libertini e Vincenzo Di Cataldo, entrambi già ordinari di Diritto commerciale nelle Università "Sapienza" di Roma, il primo, e di Catania, il secondo. Il Convegno, di taglio interdisciplinare (con particolare riguardo a profili di diritto costituzionale, diritto pubblico comparato ed europeo, diritto amministrativo e diritto commerciale) è stato organizzato tra le attività dell'omonimo progetto biennale di ricerca dipartimentale avviato già nei primi mesi dalla deflagrazione del Covid-19, con lo scopo di indagare i diversi risvolti, di carattere, appunto, giuridico-finanziario, nonché economico e sociale, della pandemia, sotto il coordinamento scientifico degli Autori di queste brevi note di presentazione e, cioè, oltre alla Professoressa Adriana Ciancio (Principal Investigator del Progetto), altresì i Professori Emilio Castorina, Pierpaolo M. Sanfilippo, Elisa D'Alterio e Giuseppe Chiara, tutti afferenti al medesimo Dipartimento di Giurisprudenza di Catania.

Invero, come noto, sin dalla prima ondata, la pandemia da Covid-19 ha rappresentato un formidabile banco di prova per la tenuta del sistema costituzionale italiano, chiamato a fronteggiare un'emergenza del tutto imprevista.

L'esigenza di preservare la salute pubblica, contrastando la diffusione del contagio e garantendo cure adeguate ai pazienti, si è imposta in cima all'agenda politica, inducendo Parlamento e Governo a mobilitare ingenti risorse e ad assumere, sul piano normativo, decisioni spesso assai drastiche, oltre che in costante adeguamento secondo l'evolversi della situazione dal punto di vista non solo strettamente medico-sanitario, ma anche economico e finanziario. In dottrina, tuttavia, è stato ripetutamente espresso il timore che una simile gestione dell'emergenza abbia finito per premere contro strutture fondamentali dello Stato costituzionale, sotto molteplici profili.

* Pubblicato grazie al Programma della ricerca di ateneo Unict 2020-22, Linea 2 e con il contributo dell'apposito fondo per le pubblicazioni in Open Access del Dipartimento di Giurisprudenza di Catania.

Pertanto, la risposta dell'ordinamento alla diffusione del Coronavirus ha presto sollecitato un ampio dibattito giuridico, evidenziando una serie di rilevanti problematiche, particolarmente in ambito costituzionale: il sistema delle fonti; il principio di legalità; il sistema delle garanzie dei diritti fondamentali e, anzitutto, il problema del rispetto della riserva di legge; il bilanciamento tra principi e valori costituzionali diversi e, talora, contrapposti; la forma di governo e il rapporto tra gli organi costituzionali e, tra essi, in particolare, il funzionamento e l'autonomia organizzativa del Parlamento; il sistema delle competenze, soprattutto nei rapporti tra gli enti territoriali sono tutte categorie che hanno richiesto di venir riconsiderate nell'ottica dello "stato di emergenza" indotto dalla crisi epidemiologica e degli strumenti via via adottati dai Governi che si sono succeduti in oltre un biennio per contrastarne la diffusione.

Peraltro, tali misure hanno determinato non secondarie conseguenze economiche che, a loro volta, hanno innescato ulteriori risposte dell'ordinamento con effetti a catena. Così nuovi interrogativi si sono posti riguardo all'adeguatezza degli strumenti di tutela offerti dal sistema a fronte sia delle conseguenti sopravvenienze nei rapporti contrattuali di durata, sia delle ingenerate situazioni di crisi delle imprese. Pure l'impatto sul piano della finanza pubblica è stato molto significativo. Si sono resi necessari un rilevante scostamento dagli obiettivi di medio termine fissati nella programmazione economico-finanziaria e il ricorso a misure di sostegno da parte della UE. In un Paese come l'Italia, con un altissimo livello di debito pubblico, la tenuta dell'assetto finanziario è apparsa fortemente compromessa, soprattutto in assenza di una effettiva ripresa.

È stato, dunque, essenziale interrogarsi sulla capacità del sistema di fare fronte anche a questa "altra faccia" dell'emergenza, rispondendo ad alcuni quesiti fondamentali: quali sono stati gli interventi europei? Quali sono stati i principali effetti sulla Costituzione economica? Come ha reagito l'amministrazione finanziaria alle nuove esigenze? E, dunque, che impatto ha avuto la crisi sulla tenuta economico-finanziaria del Paese e sullo Stato sociale, e, più in generale, sulla tenuta politica e istituzionale nel rapporto tra organi e fra Stato e Regioni? Il Convegno, pertanto, a coronamento di un lungo ciclo di incontri a carattere seminariale sulle diverse tematiche testé accennate, ha inteso rileggere e interpretare – con approccio interdisciplinare e attenzione rivolta anche a taluni ordinamenti stranieri, oltre alle implicazioni derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla UE – alcune categorie giuridiche alla luce dell'emergenza, per proporre analisi scientifiche che offrano talune chiavi di lettura per poter rispondere alla tante questioni ancora aperte, muovendo dall'interrogativo preliminare se gli strumenti utilizzati possano essere ricondotti nei limiti dei principi dell'ordinamento, *in primis* costituzionale, e in che misura, ovvero se l'emergenza non finisca piuttosto per essere elevata a fatto giustificativo *extra-ordinem*, costituendo essa stessa il fondamento di atti altrimenti illegittimi.